

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 95-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE DI LEMBO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

FRANCESCO CANDIOTO

**per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 476 del codice penale
(falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)**

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 10 febbraio 1993

Comunicata alla Presidenza il 4 giugno 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 29 gennaio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Candioto per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 476 del codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

In data 10 febbraio 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 15 febbraio 1993 e deferita alla Giunta il 26 febbraio 1993.

Tutta la vicenda, che ha indotto il Magistrato ad inoltrare domanda di autorizzazione a procedere, trova nella richiesta stessa una succinta descrizione.

Il senatore Candioto avrebbe, nell'esercizio delle sue funzioni di notaio, alterato il contratto di compravendita, relativo ad un immobile, intercorso tra i coniugi Bianca e la famiglia Romano, nonché il contratto di donazione relativo allo stesso immobile, fra i medesimi coniugi Bianca e la figlia Bianca Carmela, apponendo la falsa data del 31 maggio 1990 in luogo di quella effettiva del 18 dicembre 1989. Tale ricostruzione dei fatti, secondo il Magistrato richiedente, sarebbe resa maggiormente attendibile dalle dichiarazioni di entrambe le parti interessate ai contratti e del mediatore.

Il senatore Candioto, ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 20 maggio 1993, a giustificazione del suo operato, ha chiarito che, prima di dare lettura del contratto, una delle parti, cioè l'acquirente, aveva rilevato di non poter essere intestatario del bene trasferito e, a seguito di un consiglio legale, aveva chiesto

che ne risultassero intestatari i suoceri, i quali, con successiva donazione, avrebbero trasferito l'immobile alla figlia. Fu poi indicata, secondo il senatore Candioto, una data successiva nell'atto all'unico scopo di non danneggiare gli acquirenti, in quanto erano sorti dei problemi per il certificato di solvibilità che, ottenuto dopo un certo lasso di tempo, non poteva apparire di data troppo posteriore rispetto alla data del primo schema di contratto.

La Giunta, nella stessa seduta del 20 maggio 1993, ha valutato i fatti sulla scorta degli atti processuali in suo possesso, della richiesta di autorizzazione a procedere, nonché dei chiarimenti forniti dal senatore Candioto ed ha deciso a maggioranza che la richiesta del Magistrato può trovare accoglimento.

La correzione della data infatti vi è stata e non compete alla Giunta valutare se l'incontro delle volontà - *in idem placitum consensus* - si era già avuto all'atto della prima stesura del contratto (18 dicembre 1989), con il che il contratto, peraltro non letto alle parti, poteva ritenersi perfetto, o se (spettando al notaio di indagare la volontà delle parti fino al perfezionamento del contratto stesso) era venuto a mancare il reciproco accordo (*cum sentire*), nè se è rilevabile nella condotta del senatore Candioto l'esistenza del dolo e cioè della coscienza e volontà di perpetrare un falso, anche se non accompagnate, come risulta evidente, dal proposito di arrecare ad altri un danno o di procurare a sè o ad altri un vantaggio, ma solo dal proposito di non danneggiare gli acquirenti.

Per queste considerazioni la Giunta ha escluso che nella richiesta autorizzazione a procedere possa rilevarsi *fumus persecutionis* e che la sua eventuale concessione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possa costituire *vulnus* per la funzione del parlamentare per il tempo e le modalità del suo esercizio, ovvero per la sua manifesta infondatezza.

La Giunta stessa ha perciò a maggioranza deliberato di proporre all'Assemblea, che non ha come è noto la funzione di condannare o di assolvere, di consentire al Magistrato di procedere per l'accertamento della even-

tuale esistenza della responsabilità penale del senatore Candioto in ordine ai fatti addebitatigli, mediante la concessione della richiesta autorizzazione a procedere.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

DI LEMBO, *relatore*